



COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO
Provincia di Roma

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza pubblica di prima convocazione - straordinaria

Oggetto:

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022.

L'anno **duemilaventitre**, addì **diciotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **21.00** nella Sala della Villa Aliverti, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

			Presente apertura seduta	Assente apertura seduta	Presente corrente punto ODG	Assente corrente punto ODG
1	CITTERIO CRISTIANO	SINDACO	Presente	Presente	Presente	Presente
2	ORLANDINO VINCENZO	VICE SINDACO	Assente	Assente	Assente	Assente
3	ADAMOLI GIORGIA	CONSIGLIERE	Assente	Assente	Assente	Assente
4	CALO' ANDREA	CONSIGLIERE	Presente	Presente	Presente	Presente
5	TURCONI MARCO	CONSIGLIERE	Presente	Presente	Presente	Presente
6	MALETTA VERONICA	CONSIGLIERE	Presente	Presente	Presente	Presente
7	CASERTA GIOVANNA	CONSIGLIERE	Presente	Presente	Presente	Presente
8	GHIRALDI CARMEN SIMONETTA	CONSIGLIERE	Presente	Presente	Presente	Presente
9	SANTACROCE GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente	Presente	Presente	Presente
10	MARTINELLI STEFANO	CONSIGLIERE	Assente	Assente	Assente	Assente
11	TIZZI SILVIO	CONSIGLIERE	Presente	Presente	Presente	Presente
12	CONTI FABIANA	CONSIGLIERE	Assente	Assente	Assente	Assente
13	ANTONINI MASSIMO ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente	Presente	Presente	Presente
			Totale presenti 9	Totale assenti 4	Totale presenti 9	Totale assenti 4

Ai sensi dell'art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni, partecipa all'adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto, l'Assessore Esterno al Bilancio, Tributi, Attività Produttive – Dott. Carlo D'Ambrosio.

Assiste alla seduta, presente in sede, il Segretario Comunale dott.ssa Debora Foderà, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Citterio Cristiano nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale in forza della deliberazione n. 23 del 12 giugno 2019, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto vigente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022.

Relaziona il Sindaco per specificare che è la ricognizione che si fa ogni anno entro il 31 dicembre per le partecipazioni (Coinger e Alfa Srl).

Chiede la parola il Consigliere Silvio Tizzi per domandare se serve il parere del Revisore.

Risponde il Segretario Comunale che, trattandosi di una delibera di ricognizione confermativa, non è necessario il parere del Revisore. Nel caso in cui emergesse un piano di riassetto, sarà necessario acquisire il parere del Revisore ovvero, se dalla delibera di ricognizione emerge la necessità di effettuare liquidazioni, alienazioni, fusioni e trasformazioni.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

Richiamata la propria deliberazione n. 24 del 28/09/2017, ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - ricognizione partecipazione possedute” con

la quale, in sede di prima applicazione del T.U.S.P., si è provveduto ad effettuare la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016, dando atto della inesistenza di partecipazioni da sottoporre a procedura di alienazione, nonché di razionalizzazione, aggregazione e messa in liquidazione;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 50 del 27/11/2019, n. 39 del 30/12/2020, n. 47 del 28/12/2021 e n. 45 del 28/12/2022 con le quali si è provveduto ad effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, dando atto della inesistenza di partecipazioni da sottoporre a procedura di alienazione, nonché di razionalizzazione, aggregazione e messa in liquidazione;

Rilevato che, per effetto dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P., il Comune deve effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che per effetto dell'art. 20, comma 2, T.U.S.P., l'Ente deve adottare i piani di razionalizzazione, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, del T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, del T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri;

Verificato che in base a quanto sopra non sussistono le motivazioni per procedere all'adozione dei piani di razionalizzazione per nessuna delle partecipazioni possedute;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese:

Presenti:	9	Favorevoli:	7	(Cristiano Citterio – Andrea Calò – Marco Turconi – Veronica Maletta – Carmen Ghiraldi – Giuseppe Santacroce – Giovanna Caserta)
Assenti:	4	Contrari:	2	(Silvio Tizzi – Massimo Antonini)
	(Vincenzo Orlandino – Giorgia Adamoli – Fabiana Conti – Stefano Martinelli)			
Votanti:	9	Astenuti:	0	

D E L I B E R A

1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come da allegato (**allegato A**) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto della inesistenza di partecipazioni da sottoporre a procedura di alienazione nonché di razionalizzazione, aggregazione e messa in liquidazione;

3) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia trasmesso, ex art. 20, comma 3, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese:

Presenti:	9	Favorevoli:	7	(Cristiano Citterio – Andrea Calò – Marco Turconi – Veronica Maletta – Carmen Ghiraldi – Giuseppe Santacroce – Giovanna Caserta)
Assenti:	4	Contrari:	2	(Silvio Tizzi – Massimo Antonini)
				(Vincenzo Orlandino – Giorgia Adamoli – Fabiana Conti – Stefano Martinelli)
Votanti:	9	Astenuti:	0	

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
DOTT. CITTERIO CRISTIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DEBORA FODERA